

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del lavoro già Direzione provinciale del lavoro Milano



Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE UNITARIA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 76, COMMA 3, D.LGS. N. 276/2003

La Commissione di Certificazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro di Milano (già Direzione provinciale del lavoro) in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli (di seguito Commissione di certificazione della Direzione territoriale di Milano)

F

La Commissione di certificazione istituita presso il Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Milano in persona del Presidente pro tempore Dott. Giovanni Zingales (di seguito Commissione di certificazione del Consiglio provinciale di Milano)

NONCHÉ

La **Direzione territoriale del lavoro di Milano** (già Direzione provinciale del lavoro) in persona del Direttore *pro tempore* Dott.ssa Mariarosaria SimonelliE

Il Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Milano in persona del Presidente *pro tempore* dott. Giovanni Zingales

PREMESSO CHE

- a) L'articolo 76, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 276/2003 individua tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le Commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro.
- b) L'articolo 76, comma 1, lett. c-*ter*), del d.lgs. n. 276/2003 individua tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla 1. n. 12/1979.

E py

- c) La Direzione territoriale del lavoro di Milano ha istituito la Commissione di Certificazione con decreto direttoriale n. 41 del 17 novembre 2004.
- d) Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Milano ha istituito la Commissione di certificazione con delibera del 24 settembre 2009.
- e) L'articolo 76, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 dispone che le commissioni di certificazione istituite ai sensi del medesimo art. 76 possano concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
- f) L'articolo 1, comma 8 del d.m. 21 luglio 2004 precisa, in attuazione del suddetto art. 76, comma 3, che le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione istitutiva nel rispetto dei principi e delle previsioni del medesimo decreto ministeriale.
- g) Ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del d.lgs. n. 124/2004 la Direzione territoriale del lavoro ha il compito specifico di fornire, sul territorio di riferimento, i criteri di uniformazione dell'azione dei diversi soggetti abilitati alla certificazione di cui agli artt. 75 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in base alle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- h) Il Regolamento interno della Commissione di certificazione della Direzione territoriale di Milano (di seguito *Regolamento della Commissione della Direzione territoriale*) recepisce tale disposizione all'art. 9.
- i) Il Regolamento interno della Commissione di certificazione del Consiglio provinciale di Milano (di seguito *Regolamento della Commissione del Consiglio provinciale*), in conformità allo standard di Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dispone, all'art. 23 che «[a]i sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 la Commissione potrà concludere convenzioni con le altre sedi di certificazione ai fini dell'eventuale costituzione di una Commissione Unitaria previa autorizzazione da richiedere al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro».
- j) Le Parti concordano sulla importanza fondamentale di realizzare iniziative di confronto e collaborazione strutturata per l'approfondimento dei temi del lavoro e la diffusione sul territorio della corretta comprensione e rigorosa applicazione della disciplina giuslavoristica e individuano, a tal fine, come strategica, per la rilevanza, complessità e qualità degli interessi coinvolti, la materia degli appalti e delle esternalizzazioni produttive.
- k) La Direzione territoriale e il Consiglio provinciale si danno reciproco riconoscimento della proficua esperienza di collaborazione e confronto maturata negli anni di operatività della Commissione di certificazione istituita il 17 novembre 2004 presso la Direzione territoriale alla cui attività hanno contribuito, sin dalla sua istituzione, anche professionisti iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro partecipando alle attività della Commissione a titolo consultivo.
- l) A fronte delle sopravvenute modifiche del quadro regolatorio e, segnatamente, della possibilità per i Consigli provinciali di istituire autonome

Commissioni di certificazione e tenuto conto del periodo di intercorso di operatività della Commissione istituita presso il Consiglio provinciale di Milano le Parti convengono sull'opportunità di sperimentare, per il raggiungimento degli obiettivi sopra individuati, la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione e individuano come materia di particolare interesse nell'ottica di avviare la sperimentazione in oggetto le tematiche legate all'appalto e alle altre forme di esternalizzazione con riferimento segnatamente ai contratti tra imprese nei quali, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 276/2003, sia dedotta indirettamente una prestazione di lavoro.

- m) Nella seduta del 19/09/2012 il Consiglio provinciale ha esaminato il testo della presente convenzione e lo ha approvato all'unanimità.
- n) Nella seduta del 19/09/2012 la Commissione di certificazione della Direzione territoriale ha esaminato il testo della presente Convenzione, lo ha approvato alla unanimità.

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1. Commissione Unitaria di Certificazione dei contratti di appalto e di esternalizzazione

- 1. La Commissione di certificazione presso la Direzione territoriale del Lavoro di Milano e la Commissione di certificazione presso il Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Milano, istituiscono una Commissione Unitaria di certificazione dei contratti di appalto e di esternalizzazione ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003.
- 2. La sede della Commissione Unitaria è stabilita presso la Direzione territoriale del Lavoro di Milano Via M. Macchi, 11.
- 3. L'attività e il funzionamento della Commissione Unitaria saranno disciplinati, nel rispetto dei principi e criteri della presente Convenzione, dal Regolamento interno adottato nel corso della prima seduta e che costituirà parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2. Composizione della Commissione Unitaria

- 1. La Commissione unitaria di Certificazione è composta dal Direttore *pro tempore* della Direzione territoriale del Lavoro, che la presiede, dal Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, in qualità di vice Presidente, che presiede la seduta in caso di assenza o impedimento del Direttore provinciale, da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, da un funzionario dell'INPS, da un funzionario dell'INAIL e da due professionisti iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavoro (Commissari effettivi).
- 2. Il Direttore della Direzione territoriale del Lavoro nomina, con apposita disposizione, i funzionari della Direzione territoriale del lavoro, il funzionario dell'INPS e il funzionario dell'INAIL.

pry &

- 3. Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano nomina i professionisti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto della procedura e dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento della Commissione di certificazione istituita presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Milano.
- 4. La Commissione è validamente insediata e operante quando sono presenti tutti i suddetti membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione la seduta è presieduta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi la seduta è presieduta da un membro della Commissione all'uopo delegato dal Presidente. In caso di sostituzione o impedimento ai sensi del presente comma la Commissione è integrata secondo quanto previsto dal seguente comma 5.
- 5. In caso di assenza o impedimento di uno o più Commissari effettivi, il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente, nominano, in conformità ai criteri di composizione di cui al comma 1 del presente articolo, i Componenti supplenti all'interno dei Membri dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.
- 6. Alle riunioni della Commissione Unitaria partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante designato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia, un rappresentante designato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e un rappresentante designato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. (Commissari consultivi)
- 7. La Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente della seduta vale doppio.
- 8. Le funzioni di Segreteria nonché il compito di assicurare il coordinamento e il buon andamento dei lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui all'art. 5 della presente Convenzione sono assunte dalla Direzione territoriale del Lavoro che vi provvede con il proprio organico e sotto la supervisione del Presidente ovvero di un funzionario incaricato.

Articolo 3. Oggetto e competenza

- 1. La Commissione Unitaria opera con riferimento alle istanze di certificazione aventi ad oggetto contratti di appalto e contratti di esternalizzazione come definiti al comma 2 del presente articolo.
- 2. Ai fini della presente Convenzione, fermo quanto precisato al comma 3 che segue, sono contratti di esternalizzazione, oltre all'appalto di cui all'art. 1655 c.c., i contratti tra imprese in cui sia dedotta indirettamente una prestazione di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 276/2003 (come modificato dalla l. n. 183/2010), anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 276/2003.
- 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, al di là della funzione economica, sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della presente

convenzione i contratti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e i contratti di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Articolo 4. Competenza territoriale

1. In conformità agli artt. 76 e 77 del d. lgs. 276/03, la Commissione istituita ai sensi dell'articolo che precede è competente a ricevere le istanze relative a contratti stipulati da soggetti di cui almeno uno avente sede legale nell'ambito territoriale di riferimento della provincia di Milano ovvero, comunque, destinati ad avere esecuzione presso una unità produttiva situata nel medesimo ambito territoriale.

Articolo 5. Sottocommissioni istruttorie

- 1. La Commissione Unitaria potrà avvalersi in fase istruttoria di sottocommissioni composte da tre membri individuati tra i componenti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.
- 2. Le sottocommissioni svolgono esclusivamente attività istruttoria sotto la supervisione del Commissario istruttore che è nominato dal Presidente per ogni singola istanza e che riferisce, come Commissario relatore, nel corso delle sedute della Commissione unitaria.
- 3. In ogni caso la Commissione Unitaria delibera in maniera autonoma e non è in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Sottocommissioni istruttorie.

Articolo 6. Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione

- 1. Con la presente Convenzione è istituito un Osservatorio sui contratti di appalto e di esternalizzazione con compiti e funzioni di centro di monitoraggio, studio e ricerca sui temi degli appalti e delle esternalizzazioni produttive. L'Osservatorio svolge altresì compiti istruttori della Commissione in conformità all'art. 5 della presente Convenzione.
- 2. L'Osservatorio è diretto dal Presidente e dal vice Presidente della Commissione e vi partecipano, oltre ai Commissari effettivi, anche ulteriori funzionari nominati dal Direttore e professionisti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 2 della presente Convenzione.
- 3. I funzionari e i professionisti di cui al comma precedente sono Commissari supplenti della Commissione Unitaria e compongono le sottocommissioni istruttorie di cui all'art. 5.
- 4. All'Osservatorio potranno essere invitati a partecipare in qualità di esperti e senza maggiori oneri, anche previa stipulazione di appositi protocolli e convenzioni di sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Osservatorio, professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, membri della magistratura, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca (Esperti dell'Osservatorio).

- 5. Gli Esperti dell'Osservatorio possono essere consultati nell'ambito della attività istruttoria della Commissione su specifiche istanze e possono essere invitati, su iniziativa del Commissario istruttore incaricato, a partecipare a titolo consultivo alla seduta della Commissione di discussione di tali istanze.
- 6. L'Osservatorio, sulla base delle attività e iniziative promosse e partecipate nonché dell'esperienza maturata nell'ambito della Commissione Unitaria, redige periodicamente un Rapporto sui contratti di appalto e sulle esternalizzazioni produttive nella Provincia di Milano. Al Rapporto è data adeguata diffusione, nei limiti delle risorse disponibili, anche tramite pubblicazione sul sito delle istituzioni promotrici dell'Osservatorio.
- 7. L'Osservatorio promuove iniziative di studio ed approfondimento sul tema degli appalti e delle esternalizzazioni produttive, nonché delle connesse problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro e alle misure di contrasto al lavoro irregolare anche alla luce di quanto previsto dalle recenti disposizioni di cui al d.p.r. n. 177/2011 attuativo del d.lgs. n. 81/2008 avente ad oggetto le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Articolo 7. Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Entro sei mesi dalla scadenza le Parti procederanno ad una valutazione delle attività oggetto della convenzione, al fine di deciderne la prosecuzione per gli anni successivi e considerare l'ampliamento della presente sperimentazione e, quindi, anche delle competenze della Commissione Unitaria.
- 2. Le Parti si riservano espressamente di considerare nell'arco di vigenza della presente convenzione, le opportunità di ampliamento delle competenze dell'istituenda Commissione Unitaria

Milano, il 3/12/2012

	Commissione di certificazione della Direzione territoriale del lavoro di Milano	Commissione di certificazione del Consiglio provinciale di Milano
	Jung June	Il/Presidente
	pung fleure	Muly S.
Company of the Compan	Direzione Territoriale del lavoro di Milano già Direzione territoriale	Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Milano
	/ / Direttore	Il Presidente